

# Imprese sociali in fase di lancio

**F**ar decollare l'impresa sociale e le altre organizzazioni connesse (come le cooperative sociali), semplificare le norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (titolo II, codice civile), prescrivere la redazione e presentazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Alla quale sarà concessa anche la possibilità di remunerare il capitale, seppure in misura limitata e non speculativa, al fine di attirare nuovi investitori. È quanto prevede l'organico progetto di riforma del Terzo settore (legge delega approvata in via definitiva lo scorso 25 maggio 2016), che sembra avere le carte in regola per far sì che imprese e cooperative sociali, associazioni, e fondazioni possano giocare un ruolo non secondario nel rilancio degli investimenti e conseguente incremento dei livelli occupazionali. Da questo punto di vista, nell'ambito delle imprese «non profit» (ovvero organizzazioni nei cui statuti è specificato che l'eventuale utile non può essere diviso tra i soci ma deve essere reinvestito per l'attività e, nel caso di estinzione, i beni che residuano saranno devoluti a enti che perseguono finalità analoghe) primeggia l'impresa sociale, a cui il legislatore intende attribuire una normativa di particolare vantaggio per attrarre investitori. A tale tipologia organizzativa, per contro, viene chiesto di procedere alla determinazione delle modalità di rendicontazione, verifica, controllo e informazione ispirate alla trasparenza, nonché all'individuazione delle modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali.

**Far decollare l'impresa sociale.** La legge riconosce la possibilità di assumere la qualifica di impresa sociale anche da parte di imprese con forme giuridiche di origine commerciale a patto che queste ultime assumano ben precise caratteristiche a livello di mission, settore di attività, assetto di governance e sistemi di accountability. Una delle nuove misure del progetto di Riforma in materia di imprese sociali riguarda l'obbligatorietà dell'assunzione dello status di impresa sociale per chi ne ha le caratteristiche, o la possibilità di remunerare il capitale, anche se in misura limitata e non speculativa, al fine di attirare nuovi investitori. Decisivi sono anche altri due aspetti: l'estensione alle imprese sociali del regime fiscale delle Onlus e, soprattutto, dei vantaggi riconosciuti alle «start up» innovative; la possibilità che una quota del patrimonio trasferito dallo Stato a comuni, province, città metropolitane, e regioni, sia destinato allo sviluppo delle imprese sociali. Un altro capitolo chiave è quello che si riferisce al princi-

## La revisione della disciplina dell'impresa sociale

<b>Organizzazione e gestione</b>	Qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di bene comune, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui a quanto previsto alla voce "dividendi", adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore
<b>Settori</b>	Individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa
<b>Qualifica</b>	Acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi
<b>Dividendi</b>	Previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale
<b>Bilancio</b>	Previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c., in quanto compatibili
<b>Compensi</b>	Previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti
<b>Lavoratori svantaggiati</b>	Ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, prevedendo una gradazione dei benefici finalizzati a favorire le categorie maggiormente svantaggiate
<b>Cariche sociali</b>	Possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo
<b>Attività d'impresa</b>	Coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
<b>Sindaci</b>	Previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale

## Interventi innovativi supportati dalla Fondazione

La Fondazione (la c.d. Iri del Terzo settore) ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie pubbliche e private e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del comparto, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale

e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. Lo statuto della Fondazione dovrà prevedere: a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini

sociali e campagne di crowdfunding; b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale.

pio di una limitata possibilità di redistribuzione degli utili da parte dell'impresa sociale, da precisare ulteriormente in sede di decreti attuativi, consentendo di remunerare, seppure in maniera parziale, il capitale di investitori «pazienti» (ossia a basso rendimento e a lungo termine). Tale intervento del legislatore è una conferma del processo di ibridazione in atto, che vede i connotati dell'impresa sociale sempre più simili a quelli di una società di capitali e non più unicamente a quelli di una società caratterizzata (e governata) dal fattore lavoro. Per quanto riguarda infine le cooperative sociali, molte di esse non hanno finora adottato la qualifica di impresa sociale ex lege, nonostante ne abbiano diritto de facto (e non l'obbligo). Ciò è dovuto agli scarsi vantaggi derivati dall'acquisizione di tale qualifica in vigore dell'attuale normativa, mentre sono nu-

merosi gli adempimenti formali aggiuntivi da rispettare. Uno degli obiettivi del legislatore del progetto di riforma è pertanto quello di rimuovere tali ostacoli e impedimenti che gravano sulle imprese sociali.

**Riconoscimento della personalità giuridica.** Un gruppo di disposizioni di carattere normativo che avrà indubitabili riflessi di ordine economico è riscontrabile anche nella semplificazione delle norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (titolo II del codice civile), che prevede: il riconoscimento della personalità giuridica: il progetto di riforma ha l'obiettivo di rivedere e semplificare il procedimento per il suo riconoscimento, nonché di definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; gli obblighi di trasparenza e di informazio-

ne: tali obblighi sono previsti anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente, nonché mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; la disciplina riguardante la conservazione del patrimonio degli enti: il legislatore intende evitare i patrimoni degli enti del Terzo settore vengano dispersi in seguito a fusioni, alienazioni, cessazioni, liquidazioni, successioni e passaggi generazionali; la disciplina del regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori: secondo il legislatore tali regimi devono tener conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori; l'impegno ad assicurare il rispetto dei diritti degli asso-

ciati: la disposizione riguarda in particolare i diritti di informazione, la partecipazione e l'impugnazione degli atti deliberativi e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe; la disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni: nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi, introdotto dalla riforma del diritto societario.

**L'impresa sociale e le altre «non profit».** L'impresa sociale è per molti aspetti (proprietà, governo democratico, ecc.) più vicina all'impresa cooperativa che all'impresa convenzionale, perché recupera per molti aspetti lo spirito originario del movimento cooperativo (ciò spiega la scelta di molte imprese sociali di adottare la forma cooperativa).